



**STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO  
LUIGI SABATINI**

*Consulente del Lavoro - Revisore Legale*

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail [studiosabatini.luigi@virgilio.it](mailto:studiosabatini.luigi@virgilio.it)

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P



## MODELLO UNICO 2013 PERSONE FISICHE NOVITÀ

Circolare informativa per la clientela  
n. 11/2013 dell'11 aprile 2013

1. **Modello Unico 2013 Persone fisiche – Novità**
2. **Immobili non locati – Alternatività Imu-Irpef**
3. **Immobili di interesse storico ed artistico**
4. **Redditi di lavoro dipendente – Zone di frontiera**
5. **Detrazioni per ristrutturazione edilizia**
6. **Detrazioni per risparmio energetico**
7. **Oneri deducibili**
8. **Otto per mille dell'Irpef**

# 1. MODELLO UNICO 2013 PERSONE FISICHE – NOVITÀ

Nella presente circolare verranno analizzate le **principali novità fiscali** relative al **Modello Unico 2013 PF**, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2013.

In estrema sintesi le principali novità attengono ai seguenti aspetti:

- la **non imponibilità** ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali del **reddito dominicale dei terreni non affittati** e dei **fabbricati non locati**, quando gli stessi sono gravati dall'Imu;
- la particolare modalità di **tassazione** del **reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione**;
- la particolare modalità di **compilazione** del Quadro RC per i **redditi di lavoro dipendente** prestato all'estero in **zone di frontiera**;
- le novità fiscali relative alle **spese** sostenute per interventi di **recupero del patrimonio edilizio** dal 26.6.2012 al 30.6.2013;
- la **proroga fino al 30.6.2013** della **detrazione del 55%** relativa agli interventi finalizzati al **risparmio energetico**;
- l'introduzione della **franchigia di 40 euro** per la deduzione dei **contributi sanitari** obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del **Servizio sanitario nazionale** versati con il **premio di assicurazione di responsabilità civile** per i **veicoli**;
- la **possibilità di dedurre** dal proprio reddito complessivo le **erogazioni liberali** in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa apostolica in Italia fino all'importo di 1.032,91 euro;
- la **possibilità** di destinare una **quota pari all'otto per mille** del gettito Irpef alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia o all'Unione cristiana evangelica battista d'Italia.

## 2. IMMOBILI NON LOCATI – ALTERNATIVITÀ IMU-IRPEF

A partire **dal 2012**, l'Imu **sostituisce l'Irpef** e le **relative addizionali** (regionale e comunale) dovute con riferimento ai **redditi dei terreni/fabbricati non locati**, compresi quelli concessi in **comodato d'uso** gratuito e quelli impiegati a **uso promiscuo** dal professionista.

L'art. 8, co. 1, D.Lgs. 23/2011, infatti, ha stabilito che dal periodo d'imposta 2012, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti gli immobili non locati.

Tuttavia, qualora gli immobili non locati siano **esenti** dall'Imu, in relazione agli stessi saranno **dovute** sia l'**Irpef** che le **addizionali** regionale e comunale.

Nel Modello Unico 2013 l'ammontare dei redditi fondiari che, essendo assoggettati ad Imu, **non** risultano **imponibili** dovranno **comunque** essere **dichiarati** nel rigo **RN50**.

## 3. IMMOBILI di INTERESSE STORICO ed ARTISTICO

Importanti novità sono state introdotte anche in relazione alle modalità di **tassazione** dei **fabbricati di interesse storico ed artistico** per i quali il D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012, ha stabilito che il **reddito non** è più dato dalla **minore** tra le **tariffe d'estimo** previste per le **abitazioni** nella **zona censuaria** nella quale l'immobile è collocato, bensì dalla **rendita catastale** nella misura **ridotta del 50%**.

Nel caso di **locazione** di **fabbricati di interesse storico ed artistico** il reddito imponibile, invece, è costituito dal **maggiore** tra la **rendita catastale**, **rivalutata del 5%** e **ridotta del 50%**, ed il **canone di locazione ridotto del 35%**.

Al fine di recepire tali novità normative nel Modello Unico 2013 è stato **eliminato** nella colonna 2 – Sezione I del Quadro RB, il **codice 16**, che nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti identificava gli immobili storici ed artistici concessi in locazione.

Inoltre, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la C.M. 1.6.2012, n. 19/E al punto 5.4, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5-septies, D.L. 16/2012, per calcolare correttamente l'ammontare degli **acconti dovuti** per l'anno **2012** ai fini dell'Irpef e delle addizionali, è stato necessario **determinare l'imposta** per l'anno **2011** applicando la **nuova disciplina** introdotta dallo stesso decreto legge.

Pertanto, il contribuente doveva:

- ridurre il proprio reddito complessivo relativo all'anno 2011 di un importo pari al reddito del fabbricato di interesse storico ed artistico locato, corrispondente alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;

- determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal D.L. 16/2012;
- sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo all'anno 2011 precedentemente ridotto.

Definito, quindi, l'utile virtualmente dovuto alla luce della nuova normativa, il contribuente doveva determinare sullo stesso l'ammontare degli acconti dovuti per l'anno 2012.

Gli **acconti** così **rideterminati** vanno riportati nel Modello Unico 2013 nel **nuovo rigo RB31**.

## 4. REDDITI di LAVORO DIPENDENTE – ZONE di FRONTIERA

Nel Quadro RC del Modello Unico 2013 alla colonna 1 dei **rigi da RC1 a RC3** è stato introdotto un **nuovo codice 4** che individua i **redditi di lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi** da persone residenti nel territorio dello Stato. Tali redditi sono **imponibili** per la **parte che eccede** l'ammontare di **6.700 euro**. Pertanto nei rigi da RC1 a RC3, colonna 3, va indicato l'intero ammontare del reddito percepito, mentre alla colonna 1 del rigo RC5 va evidenziata la quota esente.

## 5. DETRAZIONI per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

In tema di detrazioni collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia nel corso del 2012 sono intervenute rilevanti novità, così sintetizzabili:

- **entrata a regime dell'agevolazione.** L'art. 4, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011, infatti, ha introdotto nel D.P.R. 917/1986 l'art. 16-bis contenente la nuova disciplina dell'agevolazione **sostanzialmente uguale**, salvo alcune modifiche, alla struttura della vecchia agevolazione così come prevista dalla L. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- **estensione della detrazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato** a seguito di **eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **eliminazione della possibilità**, per i **contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni**, di **ripartire la detrazione**, rispettivamente, in **5 o 3 rate annuali**. A partire dal 2012, quindi, per tutti i contribuenti, la ripartizione avviene **solo** ed esclusivamente in **10 rate annuali**. Tuttavia, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano optato per la detrazione in 3 o 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione;
- **innalzamento della percentuale di detrazione al 50%**, nel **limite massimo di spesa di 96.000 euro**, per le spese sostenute a partire dal 26.6.2012 e sino al 30.6.2013. Per il 2012, quindi, è necessario distinguere le spese effettuate dall'1.1 al 25.6.2012, la cui detrazione si applica nella misura del 36% per un ammontare complessivo di spesa massimo di 48.000 euro, e le spese effettuate dal 26.6 al 31.12.2012, la cui detrazione si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo massimo di spesa di 96.000 euro.

Si segnala, inoltre, che a far data **dal 14.5.2011** (D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011) sono stati **soppressi l'obbligo** della **separata indicazione** in fattura del **costo della manodopera**, nonché l'obbligo dell'**invio** della **comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate**. In luogo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i **dati catastali identificativi** dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli **estremi di registrazione** dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri **dati richiesti** per il **controllo** della **detrazione**.

## 6. DETRAZIONI per RISPARMIO ENERGETICO

Con l'art. 11, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, la **detrazione** prevista nella misura del **55% per gli interventi di risparmio energetico** è stata **prorogata** sino al **30.6.2013**.

A partire **dall'1.7.2013**, tale detrazione dovrebbe essere **assorbita** nella **detrazione del 36%** così come prevista dall'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986.

Nessun intervento normativo è intercorso a modificare la struttura di tale detrazione che, quindi, per la dichiarazione relativa all'annualità 2012 continua ad applicarsi con le stesse regole previste per i periodi d'imposta precedenti.

**Dal 2012**, tuttavia, la **detrazione** in esame è **estesa anche** alle **spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di **acqua calda sanitaria**, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (D.L. 201/2011).

## 7. ONERI DEDUCIBILI

In tema di deduzione degli oneri sostenuti nel 2012, si segnalano **due principali novità** normative: la prima riguardante i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza nell'ambito del Ssn versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli e la seconda attinente ad alcune erogazioni liberali precedentemente non rientranti nel novero di quelle deducibili.

A partire dal 2012 l'art. 4, co. 76, L. 92/2012 (cd. riforma Fornero) ha stabilito che i **contributi sanitari obbligatori** per l'assistenza nell'ambito del **Ssn** versati con il **premio di assicurazione di responsabilità civile** per i **veicoli** siano **deducibili** dal reddito complessivo **solo** per la **parte** che **eccede** l'ammontare di **40 euro**, e non più in misura piena come previsto precedentemente.

Per quanto attiene alle **erogazioni liberali**, invece, è stata estesa la **possibilità di deduzione** anche alle erogazioni in denaro effettuate a favore della **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale**, dell'**Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni** e della **Chiesa apostolica in Italia**. Il **limite massimo** della **deduzione** in esame è stato fissato in **1.032,91 euro**.

## 8. OTTO per MILLE dell'IRPEF

Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 il contribuente potrà decidere di **destinare l'otto per mille** della propria Irpef:

- allo Stato;
- alla Chiesa cattolica;
- all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- alle Assemblee di Dio in Italia;
- alla Chiesa valdese, all'Unione delle Chiese metodiste e valdesi;
- alla Chiesa evangelica luterana in Italia;
- all'Unione delle Comunità ebraiche italiane;

ovvero anche

- alla **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale**;
- alla **Chiesa apostolica in Italia**;
- all'**Unione cristiana evangelica battista d'Italia**.

Con l'introduzione delle ultime tre istituzioni sopra citate si **amplia**, quindi, rispetto ai periodi d'imposta precedenti, la **platea dei soggetti potenziali beneficiari**.